

Doppio calcolo della pensione per i Ferrovieri!

Come è noto con il Messaggio del 16/10/2007, riportato integralmente, l'INPS ha precisato che per i Ferrovieri iscritti al Fondo speciale F.S. si procederà al doppio calcolo della pensione, fermo restando che verrà loro liquidato il trattamento pensionistico più favorevole.

Si precisa che questa normativa interessa solo coloro che accedono alla quiescenza con più di 37 anni di contributi.

Cosa comporta questa doppia previsione di calcolo:

Esempio:

Ferroviere che al 31 dicembre 2015 matura 41 anni di contribuzione utile a pensione.

In linea di massima, **in quanto più remunerativo**, il calcolo ordinario terrà conto di tutti gli anni, compresi i figurativi e i riscatti, antecedenti al 31 dicembre 1992 per aggiungere, quelli consunti dopo il 01/01/1993 fino al raggiungimento di 37 anni e quindi dell'80% della percentuale disponibile.

Per i ferrovieri che invece hanno lavorato o che lavoreranno, negli ultimi anni della loro attività lavorativa, **"molto di più di quanto previsto"** dai turni di lavoro, potrebbe invece essere più conveniente per conteggiare i 37 anni, **questo calcolo lo farà l'INPS d'Ufficio**, partire dalla data di pensionamento ad esempio il 2015 per aggiungere, degli anni resi prima del 31/12/1992 (la famosa quota A), solo quelli che servono per raggiungere i 37 anni. Si rinunciarebbe in questo caso, qualora servisse, quindi, **ai fini della quantificazione dei 37 anni utili**, alla contribuzione dei primi 4 anni di attività lavorativa in quota A, per assumerla nel retributivo/contributiva della quota B, in quanto le minori convenienze di calcolo, della quota B, sarebbero rimosse dai contributi maggiori versati per le prestazioni straordinarie rese oltre i normali turni di lavoro.

In particolare si ricorda che i Ferrovieri, che alla data del 31/12/1992 hanno almeno 10 anni di contribuzione previdenziale, raggiungono la percentuale massima della retribuzione pensionabile (80%) con 37 anni di contribuzione utile.

Messaggio INPS 25063 del 16 ottobre 2007.

Doppio calcolo per le pensioni dei ferrovieri- Data pubblicazione: 19/10/2007

Per gli iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato che cessano dal servizio con un'anzianità contributiva superiore a 37 anni, l'Inps effettuerà un doppio calcolo per la liquidazione della pensione.

Con la prima modalità sarà calcolato l'importo di pensione che spetterebbe considerando l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992, per quanto riguarda la quota (limitatamente ai 37 anni nel caso il requisito sia stato già raggiunto a quella data) e l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 fino al raggiungimento dei 37 anni per ciò che riguarda la quota B.

Con il secondo tipo di calcolo, invece, viene determinato l'importo di pensione considerando – ai fini della quota B - tutta l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione del servizio e, rispetto alla quota A (cioè per il periodo fino a tutto il 1992), soltanto gli anni mancanti al raggiungimento dei 37 di contribuzione.

Naturalmente, l'importo della pensione in pagamento sarà quello più favorevole all'interessato

Nel ribadire che **per i Ferrovieri in servizio tale doppio calcolo verrà garantito d'ufficio dall'INPS**, niente invece è stato comunicato per coloro che sono già in quiescenza e pertanto, in attesa di valutare sul piano legale la problematica, coloro che vogliono verificare la congruità dei loro trattamenti previdenziali, rispetto questa nuova normativa, possono inviare una richiesta specifica, come di seguito riportata, alla sede INPS che liquida mensilmente la pensione.

Spett.le INPS di _____

Indirizzo _____

Oggetto: Messaggio 25063 del 16 ottobre 2007. Fondo Speciale Pensioni F.S. doppio calcolo delle pensioni.

Il/La sottoscritto/a _____, ex dipendente del Gruppo F.S.,

nato/a _____ provincia (_____) il ____/____/_____ e residente

in _____ via/piazza _____ n° _____ titolare

del trattamento pensionistico n° _____ in quiescenza dal ____/____/_____

con contribuzione maturata di anni _____ e mesi _____ trovandosi nelle condizioni

della normativa richiamata in oggetto, chiede la revisione del trattamento pensionistico in

godimento, fermo restando l'applicazione del trattamento a lui più favorevole.

_____ li, ____/____/_____

In fede

Dicembre 2007

Il Segretario Nazionale FAST Pensionati
Agostino APADULA